

Napoli, lì 29 novembre 2023

Whistleblowing settore privato

Con la presente e facendo seguito alla [circolare](#) n. 6/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni riguardanti il rispetto del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali, **si ricorda che il D.Lgs. 24/2023 trova applicazione, in ambito privato, nei confronti dei soggetti che hanno impiegato nell'ultimo anno (01/01/2022 – 31/12/2022), la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato).**

In particolare, il prossimo 17 dicembre, per le aziende rientranti nella suddetta forza occupazionale scatteranno una serie di adempimenti correlati alla protezione di chi, dipendente o meno, segnala violazioni rispetto alle disposizioni normative nazionali.

Le aziende interessate sono chiamate a predisporre, entro tale data, canali di segnalazione finalizzati a garantire sia l'anonimato che la riservatezza del lavoratore, che segnala l'irregolarità del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione: la riservatezza va, ovviamente, estesa anche a tutta la documentazione prodotta.

La segnalazione, come ricorda l'art. 3, può essere effettuata anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti. Oggetto della denuncia possono essere tutti i comportamenti, a giudizio del segnalante, lesivi sia di un interesse pubblico che di un interesse privato, illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile.

Questi canali informativi potranno essere alternativamente gestiti:

- da una persona o da un ufficio interno alla società, con personale specificamente formato a ricevere le segnalazioni prodotte;
- da un soggetto esterno, anch'esso autonomo e formato.

Oltre a gestire in senso stretto le segnalazioni pervenute, gli addetti alla piattaforma sono altresì tenuti a fornire delle informazioni chiare, puntuali ed accessibili (in un luogo aziendale oppure sul sito internet della Società) in merito all'esistenza della piattaforma ed alle procedure da seguire per effettuare le dovute segnalazioni. La procedura non può rimanere fine a sé stessa: infatti è previsto che entro 7

giorni dalla ricezione sia fornito un avviso di ricevimento al segnalante non anonimo e, entro 90 giorni, un primo riscontro relativo alle indagini conseguenti oltre a conservare le segnalazioni stesse per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, in ogni caso, non oltre i cinque anni dalla data di esito/riscontro.

Si aggiunge, infine, che l'art. 21 individua le sanzioni che l'ANAC è tenuta ad applicare qualora accerti alcune violazioni in materia di segnalazione e di mancata istituzione di canali di segnalazione. Nella specie sono previste sanzioni di natura pecuniaria, di rilevante entità che, in alcuni casi, possono arrivare fino a 50.000 euro.

Su tutto quanto precede la scrivente rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
